

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI NAPOLI

PIAZZA CARITÀ N. 32 – 80134 (NA)

DELIBERAZIONE N. 61

del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE PER IL 2023-2025 (SECONDO LE MODALITÀ SEMPLIFICATE INDIVIDUATE DALL'ART. 6, CO. 6, DEL DECRETO LEGGE 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 113 NONCHÉ DALL'ART. 6 DEL DECRETO DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 24 GIUGNO 2022 E SS. MM.)

Il giorno 29 marzo 2023 alle ore 17.00, si è riunito presso la sede legale dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

verbale n. 8 (29/03/2023)



COMPONENTI	ASSENTI	PRESENTI
Rea Teresa-Presidente		SI
Lanzuise Aniello -Vice Presidente		SI
Olivieri Alessandro-Segretario		SI
Sanges Gennaro-Tesoriere		SI
Acunzo GianClaudio- Consigliere		SI
Amato Guido-Consigliere		SI
Ascione Margherita-Consigliere		SI
Artiola Gaetano-Consigliere		SI
Capuano Angela-Consigliere		SI
Carbone Ciro-Consigliere		SI
Chietti Ciro-Consigliere		SI
De Rosa Giovanni-Consigliere		SI
Faraone Vincenzo-Consigliere		SI
Naddei Maria-Consigliere		SI

Constatata la presenza del numero legale

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI

COMPONENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
Rea Teresa-Presidente	SI		
Lanzuise Aniello-Vice Presidente	SI		
Olivieri Alessandro-Segretario	SI		
Sanges Gennaro-Tesoriere	SI		

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

Acunzo GianClaudio-Consigliere	SI		
Amato Guido-Consigliere	SI		
Ascione Margherita-Consigliere	SI		
Artiola Gaetano-Consigliere	SI		
Capuano Angela-Consigliere	SI		
Carbone Ciro-Consigliere	SI		
Chietti Ciro-Consigliere	SI		
De Rosa Giovanni-Consigliere	SI		
Faraone Vincenzo-Consigliere	SI		
Naddei Maria-Consigliere	SI		

Favorevoli: 14
 Contrari: 0
 Astenuti: 0

Sommario

Quanto alla Sottosezione di programmazione “Rischi corruttivi e trasparenza”:	4
Quanto alla Sottosezione di programmazione “Piano triennale dei fabbisogni di personale”:	6
Quanto alla Sottosezione di programmazione “Organizzazione del lavoro agile”:	10
Quanto all’approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il 2023-2025 in forma semplificata:	10

PREMESSA

VISTO l’art. 6 del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”, convertito con modificazioni in legge n. 113 del 6 agosto 2021 e ss. mm. e in particolare:

VISTO il comma 1 che ha introdotto in capo alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (con la sola esclusione delle scuole di ogni ordine e grado) con più di cinquanta dipendenti, l’adozione di un Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (di seguito PIAO) di durata triennale al fine di “*assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso*”,

VISTO il comma 2 che stabilisce il contenuto del PIAO,

VISTO il comma 4 che prevede che il PIAO, e relativi aggiornamenti, debba essere pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno nel sito internet dell’Amministrazione e inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione sul relativo portale,

VISTO il comma 5 che dispone l'emanazione, entro il 31 marzo 2022, di uno o più decreti del Presidente della Repubblica, con cui individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO,

VISTO il comma 6 che prevede l'emanazione, entro il medesimo termine del 31 marzo di un decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante **l'adozione di un Piano-tipo nonché la definizione delle modalità semplificate per l'adozione del Piano da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti,**

VISTO il comma 6-bis che stabilisce, in sede di prima applicazione della norma, l'adozione del Piano entro il 30 giugno 2022,

VISTA l'applicazione delle sanzioni di cui all'**articolo 10, comma 5**, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall' articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114

In caso di mancata adozione del PIAO nel sopraindicato termine;

DATO ATTO CHE il 30 giugno 2022, nel giorno della scadenza del termine previsto per l'adozione del PIAO per il 2022, è stato pubblicato in GU n. 151/2022 il DPR n. 81 del 24 giugno 2022 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" di cui al citato art. 6, comma 5, che dispone la soppressione degli adempimenti relativi ai seguenti piani perché assorbiti nelle corrispondenti sezioni del PIAO:

a) articolo 6, commi 1, 4 (**Piano dei fabbisogni**) e 6, e articoli 60-bis (**Piano delle azioni concrete**) e 60-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) articolo 2, comma 594, lettera a), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (**Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio**); c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance); d) articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (**Piano di prevenzione della corruzione**); e) articolo 14, comma 1, della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (**Piano organizzativo del lavoro agile**); f) articolo 48, comma 1, del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (**Piani di azioni positive**);

DATO ATTO CHE il citato il DPR n. 81/2022 stabilisce, altresì, (art. 1, co. 3) che le Amministrazioni Pubbliche con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 6, comma 6, del DL n. 80/2021 (art. 1, comma 3);

DATO ATTO CHE il 30 giugno 2022, è stato, altresì, pubblicato sul portale del Dipartimento della Funzione Pubblica il **Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 24 giugno 2022** che, ai sensi del citato art. 6, co. 6, **definisce il contenuto del PIAO e adotta il seguente schema tipo:**

- **SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE**
- **SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE**
- 2.1 Sottosezione di programmazione Valore pubblico
- 2.2 Sottosezione di programmazione Performance
- 2.3 Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

- **SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO**
- 3.1 Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa
- 3.2 Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile
- 3.3 Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale
- **SEZIONE 4. MONITORAGGIO**

DATO ATTO CHE nel citato Decreto ministeriale è precisato che **per le Amministrazioni con non più di cinquanta dipendenti, la predisposizione del PIAO è limitata solo alle seguenti attività:**

- **Sottosezione di programmazione “Rischi corruttivi e trasparenza”** (in riferimento alla mappatura dei processi, si limitano all’aggiornamento di quella esistente all’entrata in vigore del decreto considerando, ai sensi dell’articolo 1, co. 16, della Legge n. 190/2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a autorizzazione/concessione, contratti pubblici, concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, concorsi e prove selettive e processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico),
 - **Sottosezione di programmazione “Struttura organizzativa”,**
 - **Sottosezione di programmazione “Organizzazione del lavoro agile”,**
 - **Sottosezione di programmazione “Piano triennale dei fabbisogni di personale”,**
- relativamente alla programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell’evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni,
- e stabilendo infine all’**art. 8, comma 3**, che, in sede di prima applicazione della norma, nel caso in cui sia stato previsto il differimento del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di adozione del PIAO è differito a 120 giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci,

DATO ATTO CHE il 30 giugno 2022, è stato, infine, reso disponibile il portale per la pubblicazione dei PIAO da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

DATO ATTO CHE l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli, alla data del 31/12/2022, ha meno di 50 dipendenti, computati secondo quanto risulta dalla ricognizione del personale e precisamente n. 5 dipendenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO E PRESO ATTO CHE

Quanto alla Sottosezione di programmazione “Rischi corruttivi e trasparenza”:

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTA la Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 (semplificazioni per Ordini/Collegi professionali) la quale prevede la possibilità, ferma restando la durata triennale del PTPCT, stabilita dalla legge, di adottare il PTPCT e, nell’arco del triennio, confermare annualmente, con apposito



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli



atto, il Piano in vigore “in assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell’ultimo anno, ovvero modifica degli obiettivi strategici in un’ottica di incremento e protezione del valore pubblico”;

VISTO il PNA 2022 pubblicato nella versione definitiva (cfr. capitolo 10.1.2) il quale prevede che le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti possano, dopo la prima adozione, confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell’organo di indirizzo salvo “siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative, siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti, siano stati modificati gli obiettivi strategici, siano state modificate le altre sezioni del PIAO (nel caso di obbligo di adozione del PIAO) in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza”;

DATO ATTO che il Consiglio ritiene di adottare un PTPCT 2023/2025 aggiornato al nuovo PNA 2022, nel rispetto delle indicazioni normative e completo di tutto il contenuto minimo obbligatorio richiesto da ANAC anche con la Delibera ANAC n. 777/2021 e conforme agli ultimi Orientamenti dell’Autorità 2022;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio del 15 marzo 2023, con la quale è stato nominato nelle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il Dott. Ciro Carbone, Consigliere Semplice;

RICEPITI il PNA 2015 (Determina n. 12 del 28 ottobre 2015), il PNA 2016, (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016), il PNA 2017 (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017), il PNA 2018 (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018), il PNA 2019 (Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019), la Delibera n. 777/2021, gli Orientamenti ANAC di febbraio 2022 e il PNA 2022;

VISTO ED ESAMINATO il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023/2025, predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e i relativi allegati, compresi gli obiettivi strategici definiti per l’anno 2023;

RILEVATO che esso contiene l’aggiornamento delle misure preventive obbligatorie previste dalla normativa, con i relativi indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo, tra gli altri, ai seguenti ambiti:

- gestione dei rischi (trattamento del rischio corruttivo);
- formazione in tema di anticorruzione (indicazione delle azioni, previsione dei tempi e individuazione del personale da formare);
- Trasparenza (sezione dedicata alle informazioni relative a ciascun obbligo di pubblicazione);

nonché l’aggiornamento di altre iniziative aventi il medesimo scopo, che, unitariamente considerate, garantiscono il rispetto dello spirito della normativa dettata in tema di anticorruzione e trasparenza attualizzato nel contesto della realtà amministrativa dell’Ordine, tra le quali:

- Indicazione dei criteri di rotazione del personale;
- Astensione in caso di conflitto di interesse;
- Svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali;

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

- Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti;
- Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors);
- Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini della formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali;
- Adozione di misure per la tutela del whistleblower;

RILEVATO che, anche ai sensi del c.d. “Doppio passaggio” previsto e richiesto dall’ANANC, si è provveduto a condividere con i Consiglieri l’adozione di una prima stesura in bozza del Piano condivisa in occasione del Consiglio dell’Ordine del 22/03/2023 e si è proceduto alla gestione della fase di consultazione attraverso la pubblicazione dell’avviso per l’adozione del PTPCT per acquisire eventuali osservazioni e che non è pervenuta alcuna osservazione da parte degli stakeholders;

RITENUTO, pertanto, di provvedere all’approvazione del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2023/2025, e dei relativi allegati, compreso il documento relativo agli obiettivi strategici, inclusi al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

SENTITO il RPCT, quale responsabile della relativa sottosezione di PIAO, con voto, all’unanimità

DELIBERA

- Di approvare la sezione di PIAO/Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativo al periodo 2023/2025 e dei relativi allegati, compreso il documento relativo agli obiettivi strategici, che si includono alla presente quale parte integrante e sostanziale.
- Di disporre l’adempimento, da parte di tutti i Consiglieri e del personale di Segreteria, ciascuno per la parte di propria competenza, delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, anche per quanto concerne le iniziative di diffusione e comunicazione dei contenuti del Piano.
- Di dare atto che il documento Obiettivi Strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dovrà essere pubblicato anche sul sito istituzionale, sezione **Amministrazione trasparente|Disposizioni Generali|Atti Generali**.
- Di dare mandato alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Quanto alla Sottosezione di programmazione “Piano triennale dei fabbisogni di personale”:

VISTO il D.lgs. 23 novembre 1944, n. 382 recante “Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali”;

VISTO l’art. 1, comma 3, del D.P.R. 25/7/1997, n. 404, il quale prevede che gli Ordini professionali procedono, di norma con cadenza triennale, alla determinazione della dotazione organica necessaria



PI

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli



OPI

ad assicurare l'espletamento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti, anche prevedendo contingenti di personale a tempo parziale;

VISTO l'art. 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di personale e di attività delle pubbliche amministrazioni ed in particolare il comma 1 che impone agli organi di vertice di tutte le amministrazioni pubbliche una programmazione triennale del fabbisogno di personale;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 così come novellato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75;

VISTO l'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 per cui "Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica";

VISTO l'art. 6 del citato D.lgs. n. 165 ed in particolare:

- il comma 2 che recita "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente".
- il comma 3 che recita: "In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. "

VISTO, altresì, l'art. 33 del citato D.lgs. n. 165/2001 come sostituito a decorrere dall'1/1/2012 dal comma 1 dell'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che impone alle pubbliche amministrazioni che rilevino, anche in sede di ricognizione annuale, eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali, di attivare tutte le procedure previste per la ricollocazione del personale;

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

VISTA la L. 19 giugno 2019 n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” ed in particolare l'articolo 6 che sancisce che le disposizioni ivi contenute sono da intendersi quali principi generali dell'ordinamento anche in materia di coordinamento della finanza pubblica;

VISTO l'art. 3, co 2, Legge n. 56/2019 rubricato “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”;

VISTA la Legge n. 68/1999 recanti “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, nonché la Direttiva n. 1 del 24 giugno 2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modificazioni ed integrazioni, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il trattamento sul luogo del lavoro;

CONSIDERATO che in relazione alle “esigenze funzionali” della propria struttura non sussistono condizioni di eccedenze di personale e che, di conseguenza, non sussiste l'esigenza di ricollocazione del personale all'interno struttura, né di attivare le procedure previste dal citato art. 33 del D.lgs. 165/2001;

CONSIDERATO altresì che l'Ordine è un ente pubblico non economico che non beneficia di finanziamenti pubblici, ma è autofinanziato attraverso il versamento dei contributi degli associati e che, pertanto, non grava sulla finanza pubblica;


EVIDENZIATO, altresì, che l'Ordine ha una prevalente finalità pubblica, in quanto diretta a finanziare il miglior esercizio di funzioni pubbliche assegnate dalla legge agli ordini professionali essenzialmente per la tutela della collettività nei confronti degli esercenti della professione, che giustifica l'obbligo della appartenenza all'ordine professionale;

VALUTATO, pertanto, che la programmazione della spesa di personale debba, comunque, tener conto dei parametri di virtuosità che la legislazione vigente in materia impone per tutte le amministrazioni pubbliche;

TENUTO CONTO di quanto previsto dal CCNL di riferimento (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali periodo 2019/2021);

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 2, della L. 56/2019 dispone che, al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le amministrazioni, nella predisposizione del piano dei fabbisogni, tengono conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di:

- a) digitalizzazione;
- b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
- c) qualità dei servizi pubblici;
- d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
- e) contrattualistica pubblica;





PI

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli



OPI

- f) controllo di gestione e attività ispettiva;
- g) contabilità pubblica e gestione finanziaria;

CONSIDERATO altresì che l'Ordine, in ottemperanza alle norme sulle assunzioni delle categorie protette, non è tenuto ad assunzioni obbligatorie in relazione alla dotazione organica attuale e in previsione (art. 3 legge 68/1999);

VALUTATO che, nell'ambito degli spazi assunzionali a soddisfazione delle esigenze manifestate, si può programmare la copertura dei posti ritenuti idonei sia all'accrescimento dell'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa sia alla realizzazione degli obiettivi di performance previsti, nel rispetto sia degli ineludibili canoni di efficienza che dei vincoli finanziari precedentemente riportati nonché in ossequio alle priorità di cui al summenzionato comma 2 dell'articolo 3 della L. 56/2019;

TENUTO CONTO del principio sancito nell'articolo 3, comma 4, della L.56/2019, come modificato dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, art. 1 comma 14 ter, secondo il quale, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31/12/2024, si può procedere, in deroga alla mobilità volontaria prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

CONSIDERATO che, con delibera n. 375 del 02/03/2022, è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024;

RAVVISATA l'opportunità di stabilire che la completa attuazione del presente provvedimento sarà comunque subordinata al rispetto di tutti i vincoli che il legislatore statale impone nella specifica materia;

VALUTATO che il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica contenuti nelle premesse costituisce presupposto fondamentale per poter procedere alle assunzioni previste nella programmazione approvata con il presente atto, in particolar modo la sostenibilità finanziaria delle assunzioni relativamente alle risorse stanziare nel bilancio dell'ente;

SENTITO il Tesoriere che ha accertato la conformità e la compatibilità con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente per l'anno 2023;

SENTITO il Consigliere Segretario, quale responsabile della relativa sottosezione di PIAO, con voto, all'unanimità

DELIBERA

- Di confermare la validità del Piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024, adottato con delibera n. 375 del 02/03/2022, anche per l'anno 2023;
- Di approvare la parte di PIAO 3.3. Piano triennale dei fabbisogni di personale relativamente alla Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente.



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

Quanto alla Sottosezione di programmazione “Organizzazione del lavoro agile”:

VISTE le Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni, emanate nelle more della regolamentazione dei Contratti nazionali di lavoro relativi al triennio 2019/2021,

VISTO il CCNL del Comparto Funzioni Centrali, triennio 2019/2021, il quale al Titolo V Capo 1 dall’art. 36 all’art. 40 disciplina il lavoro agile e al Capo II Altre forme di lavoro a distanza, all’art. 41 disciplina il lavoro da remoto;

PRESO ATTO che il nuovo CCNL Funzioni Centrali disciplina all’art. 41 comma 2, la nuova modalità di lavoro a distanza, quale il lavoro da remoto nelle forme di:

- telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
- altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 5 comma 2 lettera g) del CCNL Funzioni Centrali, “i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi” sono oggetto di confronto sindacale”;

SENTITO il Consigliere Segretario, quale responsabile della relativa sottosezione di PIAO, con voto, all’unanimità

DELIBERA

- Di approvare la parte di Organizzazione del lavoro agile relativa a: le condizionalità e i fattori abilitanti, gli obiettivi all’interno dell’amministrazione, i contributi al miglioramento delle performance, in termini di efficienza e di efficacia.
- Di interessare le organizzazioni sindacali per finalizzare con le OO.SS. le modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati, qualora il Consiglio intenda attivare la modalità di lavoro agile.

PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA

Quanto all’approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il 2023-2025 in forma semplificata:

con voto, all’unanimità

DELIBERA

- Di adottare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), 2023-2025, allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di provvedere alla **pubblicazione della presente Deliberazione unitamente allegato PIAO**, sul sito istituzionale dell’Amministrazione nella sezione **Amministrazione Trasparente | Disposizioni generali | Atti generali** con link di rinvio alla stessa



OPI



OPI

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

sottosezione da inserire in AT | Personale | Dotazione organica e in AT | Altri contenuti | Prevenzione della corruzione;

- di provvedere alla **trasmissione** della sopraindicata documentazione, come approvato dalla presente Deliberazione, **al Dipartimento della Funzione Pubblica**, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, co. 4, del DL n. 80/2021 e smi, attraverso la piattaforma dedicata accessibile al seguente link <https://piaodfp.gov.it/> ;
- al fine di adempiere all'obbligo di inserimento al Portale cui al comma precedente, di individuare, quale Referente dell'Amministrazione, [REDACTED] il quale dovrà richiedere le credenziali di accesso attraverso la funzione "Registrazione" e l'accreditamento in qualità di referente per gli inserimenti nel portale PIAO.

Letto approvato e sottoscritto

LA PRESIDENTE


(Dott.ssa Teresa Rea)

IL SEGRETARIO

(Dott. Alessandro Olivieri)



DELIBERA N° 67 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO



DEL 29/03/2023